



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 17/12/2015

COMUNE DI CORATO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DEL PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "SCARINGELLA PASQUALE" IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO - S.P. 231 KM. 30+600. ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA VAS.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/00, con determinazione sindacale n. 19/2008 del 18 ottobre 2008, con determinazione sindacale n. 4/12 del 22/10/2012, con disposizione sindacale prot. n. 28801 del 03/06/2015, decreto sindacale n.12 del 16/06/2015 e disposizione sindacale n. 30148 del 18/08/2015 sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei servizi;

Visto il Decreto del 24/12/2014 - Ministero dell'Interno di differimento al 31/03/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto, altresì, il Decreto Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 di ulteriore differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto, altresì, il Decreto del 13 maggio 2015 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 04/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2015 ed allegati;

Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2015;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18

marzo 2002;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Premesso che:

Con nota prot. n. 22707 del 18/06/2015 l'Ufficio SUAP del Comune, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii. per l'intervento in oggetto della Ditta "Scaringella Pasquale", quale soggetto proponente, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo e digitale:

- Tav.1 - Stralcio dello strumento urbanistico vigente
- Tav.2 - Stralcio catastale
- Tav.3 - Cartografia aerofotogrammetrica
- Tav.4 - Planimetria con immobili esistenti e a realizzarsi
- Tav.5a - Corpo (1) centro revisioni: piante, prospetti e sezioni
- Tav.5b - Corpo (2) palazzina uffici: piante, prospetti e sezioni
- Tav.5c - Corpo (3) palazzina uffici: piante, prospetti e sezioni Tav. 3 -Piante
- Tav.6 - Relazione generale tecnica illustrativa
- Rapporto Preliminare Ambientale
- Estratto di mappa catastale
- Documentazione fotografica
- Ortofoto
- Asseverazione PUTT-PPTR-PAI
- Cartografia PPTR
- Planimetria generale - previsione svellimento alberi di ulivo
- Elenco soggetti competenti

La L.R. n. 4/2014 di modifica della L.R. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", ha delegato ai Comuni le competenze specifiche in materia di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Con nota del 13/08/2015 prot. n. 29718, l'ufficio comunale competente in materia di VAS, in applicazione della L.R. 4/2014 (legge delega), ai fini della consultazione, di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. 44/2012, trasmetteva, via pec, la documentazione ricevuta ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale comunicandone l'avvenuta pubblicazione, sul portale del comune di Corato (www.comune.corato.ba.it) - nonché all'Albo Pretorio, invitandoli contestualmente ad inviare il proprio contributo entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione:

1) Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio Settore Assetto del Territorio Via Gentile, 52 - 70126 Bari BA

pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

2) Regione Puglia- Assessorato Ecologia Settore Gestione Rifiuti e Bonifica

Via delle Magnolie Z.I., Ex ENAIP - 70026 Modugno BA

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

3) Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Via delle Magnolie, 6-8 - 70026 MODUGNO BA
pec:servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

4) Città Metropolitana di Bari - Edilizia Pubblica - Territorio - Ambiente
Corso S. Sonnino, 85 - 70121 BARI BA
pec:
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

5) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia ARPA - Direzione Generale
Corso Trieste,27 - 70126 BARI
pec: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6) Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
Strada dei Dottula, Isolato 49 - 70122 BARI BA
pec: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

7) Autorità di Bacino della Puglia c/o Tecnopolis
SP Valenzano-Casamassima, Km. 3 - 70010 VALENZANO BA
pec: segreteria@pec.adb.puglia.it

8) Azienda Sanitaria Locale - Direzione SISP
Via I Maggio, 1 c/o Ospedale di Ruvo - 70037 RUVO DI PUGLIA BA
pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it

9) Autorità Idrica Pugliese - Ufficio Segreteria Archivio e Protocollo
Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,2 - 70125 BARI
pec: protocollo@pec.aip.gov.it

10) Ufficio Agricoltura Provinciale di Bari
Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 BARI
pec:upa.bari@pec.rupar.puglia.it

I soggetti competenti in materia ambientale innanzi elencati, avevano a disposizione trenta giorni per trasmettere eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS. Sono pervenuti i seguenti contributi:

- Con nota via pec del 29/09/2015 prot. n. 34615 l'Autorità Idrica Pugliese trasmetteva il proprio contributo rappresentando "..... di non ravvisare motivi ostativi al progetto. Ciò tenuto conto che, dalla documentazione del progetto, si evince che "la zona in cui sorge l'attività non è dotata di urbanizzazioni primarie quali reti fognarie ed acquedotti; pertanto gli scarichi civili sono canalizzati nell'impianto fognario completo di fosse Imhoff già esistente e autorizzato, periodicamente scaricate da ditte specializzate L'approvvigionamento idrico è assicurato a mezzo di serbatoi in acciaio periodicamente rifornite da ditte autorizzate"".
- Con nota via pec del 29/09/2015 prot. n. 34647 l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio contributo rappresentando che, "dalla verifica della documentazione trasmessa, non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento".

- Con nota del 19/10/2015 prot. 37309 l'Azienda Sanitaria Locale - Direzione SISP trasmetteva il proprio contributo ritenendo che:

a) "Per quanto attiene la qualità dell'aria, sicuramente ci sarà un aumento delle emissioni di CO₂ e di polveri, dal momento che l'ampliamento viene richiesto per il registrato incremento di attività. Pertanto si ritiene utile, quale azione mitigatrice, aumentare la presenza di verde, cercando di ripristinare lo stesso numero di alberi che verranno abbattuti per realizzare gli immobili. Non bisogna dimenticare che l'impiego di piante ad alto fusto contribuisce a configurare il regime atmosferico della zona intervenendo sulle correnti aeree, mitigando le temperature estive ed invernali, equilibrando lo stato igrometrico, sostenendo le quote di ossigeno e attenuando il rumore. Inoltre, con il loro apparato radicale assorbente, sono importanti per evitare il ristagno di acque piovane.

b) Nella progettazione degli immobili a realizzarsi si deve tener conto delle direttrici dei venti maggiori in maniera tale da evitare sbarramenti che possano favorire ristagni di inquinamenti (è importante anche la disposizione di un immobile rispetto ad un altro).

c) Per quanto riguarda l'argomento acque, bisogna fare una disamina più puntuale circa l'impatto dell'attività in oggetto sul suolo e sottosuolo esistente in quel sito, per mezzo di una relazione idrogeologica. Avendo anche dichiarato che parte del suolo drena le acque meteoriche è necessario relazionare circa la capacità di assorbimento del terreno.

d) Bisogna adottare accorgimenti tecnici idonei tali da evitare copiosi ruscellamenti delle acque meteoriche, causa di inconvenienti igienico-sanitari, in caso di eccessive pendenze del suolo su cui si edificherà.

e) La modalità di smaltimento delle acque meteoriche deve rispettare quanto previsto nel R.R. 26/2013. Quest'ultimo prevede il riutilizzo delle stesse non solo per uso irriguo ma anche per il water o lavatrici (se si realizzeranno residenze per il custode). In tal caso si devono realizzare, solo per questi servizi, una doppia rete di adduzione.

f) Sarebbe opportuno che gli organi competenti prevedano per la zona la realizzazione di opere di urbanizzazioni mancanti quali fogna nera, fogna bianca, condotte per acqua potabile etc.;

g) La valutazione delle capacità di assorbimento di acqua (preferibile bassa capacità idrica) e il livello di radioattività naturale del terreno permetterà di adottare idonei accorgimenti tecnici per la realizzazione degli immobili;

h) Si devono impiegare tutte le tecnologie ed i materiali disponibili per contenere i consumi energetici ed evitare l'inquinamento in-door (adozione di criteri di abitare sostenibile e bio-architettura);

i) Con la progettazione della rete idrica si deve assicurare la fornitura di acqua pro-capite prevista per legge; si rammenta, all'uopo, il rispetto del R.R. 1/14 che individua nel SIAN l'organo competente in materia; sempre per la progettazione futura dell'impianto, si deve tener conto di quanto previsto dalla Conferenza Stato-Regioni del 13.05.2015 e dalla DGR 920/15;

j) Fermo restando la competenza degli Enti preposti, si ricorda che i limiti per l'inquinamento acustico sono quelli previsti dalla normativa vigente (L. 447/95, DPCM 01.03.91, DPCM 14.11.97, DPCM 15.12.97). Ciò vale anche per quanto riguarda le differenze dei valori limite espressi in decibel fra zone confinate tipizzate diversamente. Infatti tale attività sorge in una zona tipizzata come "Agricola". Pertanto si deve acquisire una relazione di previsione di impatto acustico che riguardi l'inquinamento acustico prodotto sia durante la fase di realizzazione degli immobili sia degli insediamenti stessi una volta realizzati, visto che per stessa ammissione del tecnico, c'è un incremento dell'attività tale da richiedere un ampliamento strutturale, da sottoporre alla valutazione degli enti competenti;

k) Si invita anche a verificare che siano rispettate le distanze previste da organismi sensibili eventualmente presenti;

l) Deve essere fin d'ora pianificato un idoneo sistema di gestione dei rifiuti urbani onde evitare lo stazionamento e/o abbandono degli stessi sulla pubblica via con conseguente impatto negativo sull'ambiente e pericolo per la salute pubblica;

m) Tutti i rifiuti prodotti dapprima dalle opere di realizzazione e successivamente dalle attività a

svolgersi, deve essere smaltito secondo il D. Lgs. 152/06, tenendo presente che deve essere sempre incentivata la raccolta differenziata ed il riciclaggio degli stessi (ad esempio per la produzione di materie prime, seconde, di energia, etc.);

n) Durante la realizzazione delle opere si devono porre in essere tutti i rimedi tecnologici atti ad evitare la diffusione di polveri e rumori.”

Il contributo della ASL, è stato riscontrato dalla Ditta proponente “Scaringella Pasquale”, la quale, con nota del 09/12/2009 prot. 44475, trasmetteva una relazione integrativa precisando quanto segue: “.....In prima istanza si precisa che l’attività in esame opera presso la sede in oggetto da oltre vent’anni e che l’ampliamento richiesto prevede un aumento di 4400 mq di suolo aziendale rispetto agli attuali mq. 34000 circa, e pertanto, come meglio specificato in premessa, è di limitato incremento, non prevedendo altresì nuove attività lavorative ma una semplice riorganizzazione e razionalizzazione di quelle già preesistenti.

Nella fattispecie nel progetto si è prevista la suddivisione in due distinti corpi di fabbrica dell’attività di officina meccanica e centro revisioni veicoli, attualmente espletata nello stesso manufatto.

L’incremento previsto di attività è pertanto molto limitato, essendo le stesse già operanti da decenni. Di conseguenza anche l’incremento di emissioni varie (polveri, CO₂, rumori, ecc.) è di fatto sostanzialmente trascurabile.

Per quanto riguarda l’abbattimento degli alberi esistenti, si precisa che due corpi di fabbrica a realizzarsi non prevedono l’abbattimento di alcun albero in quanto a realizzarsi sul piazzale preesistente.

Per quanto riguarda invece la porzione ad annettersi al complesso aziendale (di circa mq. 4400), su di essa è prevista la realizzazione di una palazzina uffici e nel progetto non è prevista l’eradicazione di tutte le alberature esistenti, bensì solo quelle strettamente necessarie all’edificazione.

Naturalmente gli alberi ad abbattersi saranno ripristinati nell’ambito del suolo aziendale in apposite aree a verde privato.

In conclusione l’intervento previsto non impatterà in modo rilevante sulla qualità dell’aria, sul verde, sull’atmosfera.

Si precisa altresì che i corpi a realizzarsi sono tutti composti di un solo piano fuori terra e pertanto anche le interferenze con le correnti aeree e le direttrici del vanti maggiori saranno sostanzialmente trascurabili.

Per quanto riguarda l’argomento Acque si ribadisce che i piazzali costituenti il complesso sono costituiti per la maggior parte da massicciate drenanti in pietrame calcareo sostanzialmente pianeggianti e che le parti bitumate sono limitatissime (posizionate per lo più all’ingresso del complesso); il tutto quindi non influirà minimamente con il regime, sul ruscellamento e lo scorrimento naturale delle acque meteoriche evitando peraltro anche inconvenienti di natura igienico sanitari.

Lo smaltimento delle acque meteoriche è autorizzato e conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, prevedendo peraltro il riutilizzo delle acque trattate ad uso irriguo.

Anche lo smaltimento dei reflui è conforme alla normativa vigente.

Per le nuove edificazioni saranno utilizzati tutti gli accorgimenti, i materiali e le tecniche costruttive disponibili per contenere i consumi energetici ed evitare l’inquinamento in-door, adottando tutti i criteri per l’abitare sostenibile di cui alla normativa nazionale e regionale, assicurando tra l’altro la fornitura di acqua pro capite prevista per legge.

In ordine all’eventuale inquinamento acustico, si precisa che i limiti saranno tutti rispettati alla luce anche delle attività svolte presso il complesso: attività che non prevedono il superamento delle soglie in quanto trattasi prevalentemente di parking a breve e lungo periodo.

L’aspetto della gestione dei rifiuti è stato già oggetto di razionalizzazione nell’azienda in quanto l’attività è preesistente e l’ampliamento richiesto non modificherà in maniera sostanziale la problematica. Di più: presso il complesso aziendale si effettua già la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché quella di rifiuti speciali derivanti dall’officina meccanica, dal centro revisioni e dal soccorso stradale con l’utilizzo di

apposite ditte specializzate alla raccolta ed allo smaltimenti di questi ultimi, il tutto già registrato negli appositi formulari.

I rifiuti derivanti dalla realizzazione dei nuovi corpi di fabbrica, ex novo o attraverso edilizia sostitutiva (materiale di scavo o di risulta dalle demolizioni) saranno tutti gestiti nel rispetto ed in conformità delle normative vigenti in materia, con gli idonei accorgimenti per il riciclo degli stessi direttamente in loco (utilizzo del terreno vegetale in aiuole e di parte dei materiali scavati per il riempimento ed i vespai a realizzarsi).

Durante la fase della realizzazione dei manufatti saranno messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e modalità tecnologiche di esecuzione atte a limitare fortemente l'emissione e/o la diffusione di rumori, polveri, ecc..

Alla luce di quanto suesposto, in considerazione che l'attività svolta di parking, di soccorso stradale, di depositaria giudiziale, di revisione veicoli è esistente ormai da due decenni circa, che l'azienda già mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui, l'abbattimento delle emissioni acustiche e delle polveri, la raccolta differenziata dei rifiuti ed in particolare la raccolta e lo smaltimento di quelli speciali, tenuto conto che l'ampliamento richiesto non prevede in alcun modo nuove attività lavorative e/o produttive ma la semplice razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ivi già svolte con un incremento limitato dei flussi e del ciclo lavorativo, tenuto conto altresì che le alberature ad abbattersi sono in numero limitato e che le stesse saranno oggetto di reimpianto nelle aree a verde privato a realizzarsi, ribadendo che durante i lavori saranno rispettate tutte le attuali normative in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, si ritiene che, per quanto riguarda le osservazioni proposte dalla ASL BA nel parere espresso citato in oggetto, saranno messe in atto tutte le modalità costruttive e gli accorgimenti tecnici e tecnologici per ovviare alle problematiche evidenziate, il tutto come meglio evidenziato anche nella relazione VAS già in Vs possesso e nella presente relazione integrativa."

CONCLUSIONI

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo capannone artigianale da adibire a Centro Revisione Autoveicoli pesanti e leggeri, di una nuova palazzina uffici, di un intervento di demolizione e ricostruzione di un manufatto esistente, di opere di sistemazione esterna, il tutto per una nuova volumetria pari a mc. 4186,88, in ampliamento e stretta funzionalità rispetto all'attività artigianale esistente relativa all'attività di officina meccanica, centro revisione autoveicoli, deposito giudiziale, soccorso stradale ed autorimessa, posta sulla S.P. 231 al civico 2 (km. 30+600).

L'intervento è in variante al vigente PRG, secondo quanto disposto dal DPR 160/2010 e specificato nella DGR n.2581/2011, in quanto l'area interessata dall'ampliamento avente una superficie di circa mq 4400, ricade in zona urbanistica tipizzata come "E agricola": esso comporta nuova edificazione per una volumetria massima di 3675 mc.

L'area, benchè tipizzata come agricola, si trova a confine con la Zona Industriale del comune di Corato; risulta fortemente antropizzata essendo altresì ubicata in modo prospiciente alla S.P. 231, arteria di traffico di importanza regionale, con la presenza di vari insediamenti industriali, artigianali e/o commerciali.

L'intervento previsto non è soggetto alle procedure di Valutazione d'Incidenza, di Valutazione Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante, o di localizzazione delle industrie insalubri di prima classe, e non riguarda Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B né di approvvigionamento idrico di emergenza.

Non è un sito potenzialmente contaminato o sito di interesse nazionale, o area ad elevato rischio di crisi ambientale, o area in cui risulta necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, o zone territoriali omogenee "A" del P.R.G. vigente.

Nelle vicinanze dell'area non si registra la presenza di organismi sensibili (abitazioni, scuole, ospedali, strutture ricettive, luoghi ludici per il tempo libero, etc.).

Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, l'area d'intervento non è interessata da beni e ulteriori contesti paesaggistici, come rilevasi dalla cartografia del PPTR approvato con D.G.R. n.176 del 23.02.2015 (conseguentemente non è stato sottoposto ad alcuno strumento di autorizzazione nè di accertamento). Considerato che, anche da verifiche d'ufficio, l'intervento proposto non crea alterazioni significative nel contesto dei luoghi, si ritiene di non sollevare obiezioni.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura geomorfologica e/o idraulica, l'area di progetto non ricade in aree a vincoli PAI, nè ricade in aree interessate da vincoli di tale natura.

Per quanto riguarda la matrice acqua, la zona in cui sorge l'attività non è dotata di urbanizzazioni primarie quali reti fognarie ed acquedotti; pertanto gli scarichi sono canalizzati nell'impianto fognario completo di fosse Imhoff già esistente, periodicamente scaricati da ditte autorizzate. Per quanto riguarda le acque meteoriche, nella parte interessata dall'attività e nell'area a parcheggio, è già presente un impianto di trattamento completo di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione statica che sarà implementato: le acque saranno recuperate per uso irriguo ma anche per usi civili per il water o lavatrici; la parte rimanente del suolo aziendale è sistemata a massiciata in pietrame di tipo drenante. Dalla relazione geologica e idrogeologica, si evince che lo scavo per la realizzazione delle costruzioni sarà profondo al massimo m.4, e quindi, viste le caratteristiche delle falde presenti, non si prevede alcuna interferenza con le acque superficiali nè con quelle profonde.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti dell'attività (matrice suolo), sarà finalizzata al recupero evitando, per quanto possibile lo smaltimento, a cui si provvederà con ditte specializzate regolarmente autorizzate. I rifiuti saranno classificati e raccolti separatamente in loco per categorie omogenee in appositi contenitori, tenendo rigorosamente separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, e svuotati successivamente nell'area attrezzata allo stoccaggio temporaneo in attesa del conferimento a terzi autorizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto vegetazionale (matrice flora e fauna), l'area che si intende anettere al complesso aziendale esistente, è caratterizzata dalla presenza di alberi di ulivo tradizionale, a carattere non monumentale; ai fini della realizzazione dell'intervento, saranno estirpate il minor numero di piante, e le stesse saranno ripiantumate nell'ambito della superficie del complesso aziendale. Inoltre, come opera di mitigazione, si provvederà alla piantumazione di alberi ad alto fusto lungo la perimetrazione del suolo aziendale. L'intervento non avrà ricadute sulla fauna locale.

Per quanto riguarda il problema rumore e emissioni in atmosfera (matrice aria) dell'attività in essere e a venire a seguito dell'ampliamento, esso è limitato al solo flusso in entrata ed uscita, a carattere saltuario, di automezzi e autoveicoli in genere: l'intervento di ampliamento, in ogni caso, non prevede un incremento delle emissioni in atmosfera. Durante la fase di cantiere il rumore sarà dovuto principalmente ai mezzi operativi che opereranno in loco, in ogni caso a carattere transitorio e di entità trascurabile, nei limiti di legge di cui al DPCM 14.11.97. L'intervento non prevede emissioni in atmosfera durante l'esercizio dell'attività, anche a seguito dell'ampliamento proposto; anche in fase di cantiere, data la modesta entità delle opere a realizzarsi, non risultano particolari problematiche.

Alla luce delle considerazioni di cui alla presente verifica, si ritiene che il progetto per la realizzazione di un nuovo capannone artigianale da adibire a Centro Revisione Autoveicoli pesanti e leggeri, di una nuova palazzina uffici, di un intervento di demolizione e ricostruzione di un manufatto esistente, di opere di sistemazione esterna, in ampliamento e stretta funzionalità rispetto all'attività artigianale esistente, in variante al vigente PRG del Comune di Corato, non comporti impatti ambientali significativi e pertanto, non debba essere assoggettato a procedura di "Valutazione Ambientale Strategica", poiché:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente e, comunque, interessa aree prive di importanza paesaggistica o ambientale, già compromesse da altre attività produttive esistenti nelle vicinanze e da alterazioni in atto del paesaggio;
2. il sistema di riferimento di pianificazione territoriale costituito dal PRG vigente rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche, vista anche la limitata estensione del piano in esame;

3. l'area di influenza della variante urbanistica è limitata a scala locale e i limitati impatti ambientali attesi graveranno esclusivamente sulla piccola porzione di territorio interessato;
5. sono possibili elementari mitigazioni, che, se applicate, renderebbero largamente sostenibile, dal punto di vista paesaggistico-ambientale, l'attuazione del Piano;
6. il tipo di intervento non rientra tra le opere per cui è prevista l'adozione di procedure di VIA ai sensi della L.R. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il "PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "SCARINGELLA PASQUALE" IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO - S.P. 231 KM. 30+600" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il "PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "SCARINGELLA PASQUALE" IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO - S.P. 231 KM. 30+600", in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" (BURP n.134 del 15/10/2013);
- a demandare all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l'Autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO la legge n. 69 del 18/06/2009;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

Per tutto quanto innanzi riportato,

DETERMINA

1) DICHIARARE le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

2) DICHIARARE assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il "PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "SCARINGELLA PASQUALE" IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO - S.P. 231 KM. 30+600", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

3) DEMANDARE all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita al progetto di che trattasi;

4) TRASMETTERE il presente provvedimento:

- alla Regione Puglia - Ufficio VAS

5) PUBBLICARE il presente provvedimento:

- all'albo on line del Comune dove resterà affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul portale web del Comune di Corato (BA).

Il Dirigente del 7° Settore

Arch. Pasquale Antonio Casieri
